

* * *

STATUTO

* * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1.

E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, 1° comma, lettera e), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490), nonché di ogni altra norma in materia di centri di assistenza fiscale, una Società per azioni denominata:

**“Centro di assistenza fiscale nazionale
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spa”,**

siglabile ove possibile “CAF Do.C. Spa” ovvero “CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Spa”.

ART. 2.

La società ha sede in Torino.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo possono essere istituite, in luoghi diversi, sedi secondarie con rappresentanza stabile, filiali, uffici amministrativi distaccati.

ART. 3.

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030.

OGGETTO SOCIALE

ART. 4.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle attività riservate ai centri di assistenza fiscale compatibili con la qualità dei soggetti che partecipano al suo capitale, nonché di ogni attività utile, necessaria, accessoria o complementare all'assistenza fiscale o di supporto all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile.

A titolo esemplificativo la società potrà prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, come indicato dall'articolo 34, commi secondo, terzo e quarto del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e svolge l'attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali prevista dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come indicato dal decreto ministeriale 31 luglio 1998.

La società potrà compiere tutte le operazioni amministrative, commerciali e gestionali necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1, delle attività previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle attività che sono proprie delle

professioni regolate dalla legge.

CAPITALE - AZIONI - DOMICILIO DEI SOCI

ART. 5.

Il capitale sociale è di Euro 2.441.082,50 (duemilioni quattrocento quarantunomilaottantadue virgola cinquanta), diviso in 976.443 (novecentosettantaseimilaquattrocento quarantatre) azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta centesimi) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, sia mediante conferimento in denaro che mediante conferimento di beni in natura o crediti, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

Ai sensi dell'art. 2443, comma 2°, agli Amministratori è attribuibile la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale.

ART. 6.

Per ogni rapporto con la Società, esclusi quelli contenziosi, il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro dei Soci.

I Soci debbono comunicare per lettera raccomandata all'organo amministrativo le variazioni del domicilio; al domicilio risultante dal libro dei Soci o a quello comunicato dai medesimi vengono effettuate tutte le comunicazioni e notificazioni inerenti ai rapporti con la Società.

ART. 7.

Le azioni sono liberamente trasferibili ad iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili od associazioni professionali cui partecipino in maggioranza iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le azioni possono essere trasferite a soggetti diversi da quelli sopra indicati, solo previa autorizzazione deliberata dall'organo amministrativo, valutata la relazione esistente tra il potenziale acquirente le azioni e l'attività costituente l'oggetto sociale di cui all'art. 4.

In caso di morte del socio, qualora le azioni siano devolute a soggetti diversi dagli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, privi dei requisiti soggettivi per essere socio previsti dalla legge e dallo statuto, oppure che, pur avendo detti requisiti, non ottengono l'autorizzazione di cui sopra, la società deve, entro 180 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione della morte del socio, acquistare dette azioni per un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437 *ter* del Codice Civile o comunque liberamente convenuto tra i soggetti interessati.

La Società promuoverà la massima diffusione delle azioni tra gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I trasferimenti di azioni sono possibili nel rispetto della normativa sull'assistenza fiscale di volta in volta vigente.

ASSEMBLEE

ART. 8.

Le assemblee possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, ovvero, verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364, entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura di tale esercizio.

ART. 9.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso pubblicato, anche alternativamente, sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Italia Oggi" o sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.

In alternativa, sono convocate mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l'ora tanto della prima che della seconda convocazione.

L'assemblea non può riunirsi in seconda convocazione nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ART. 10.

I Soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza dell'articolo 2372 del Codice Civile.

ART. 11.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.

L'assemblea nomina un segretario anche non Socio e, se del caso, due scrutatori fra i Soci ed i Sindaci.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le votazioni delle assemblee sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale o altro metodo palese e dei relativi esiti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi

audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ART. 12.

L'assemblea si costituisce e delibera validamente a norma di legge.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 13.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici, preferibilmente iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Gli Amministratori, durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e in ogni caso non superiore a tre esercizi; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

ART. 14.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione della Società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può, pertanto, compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, escluso soltanto quanto la legge riserva tassativamente all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare:

- (i) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- (ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- (iii) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Il Consiglio può delegare le sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri nei limiti di legge e fissando l'eventuale remunerazione.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di conferire o revocare procure speciali per determinati atti o per categorie di atti a terze persone anche esterne alla società.

ART. 15.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, se questi non sono stati nominati dall'assemblea.

Il Vice Presidente più anziano d'età svolge tutte le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, mancanza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, altresì, un segretario del Consiglio stesso, determinandone i compiti e l'eventuale compenso.

ART. 16.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli Amministratori Delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti, possono nominare procuratori alle liti ovvero procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie d'atti ed operazioni.

ART. 17.

Il compenso degli Amministratori è determinato dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

ART. 18.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nei casi di legge, quando lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Amministratori.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l'avviso è spedito con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano d'età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può essere tenuto con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, la riunione del Consiglio di Amministrazione non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 19.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, scelti al suo interno.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente ed il o i Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, se nominati.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo ha la stessa scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate dal segretario del Consiglio, se nominato.

ART. 20.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o uno dei componenti, lo reputi necessario.

Il Comitato Esecutivo delibera su tutti gli argomenti che, nei limiti di legge e di statuto, gli sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono applicabili al Comitato Esecutivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 18.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 21.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, oltre due Sindaci supplenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili; la cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

I Sindaci devono essere nominati tra professionisti iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori Contabili. All'atto della nomina l'assemblea deve determinare la retribuzione annua dei Sindaci per l'intera durata del loro ufficio, nel rispetto della

Tariffa professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile nel caso in cui lo deliberi l'assemblea a norma di legge.

ART. 22.

Il controllo contabile sulla società è esercitato, a scelta dell'assemblea, da un revisore contabile o da una società di revisione, purché iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, o dal Collegio Sindacale nei casi in cui è ammesso dalla legge.

L'assemblea conferisce l'incarico del controllo contabile e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico; l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Alla scadenza il soggetto incaricato del controllo contabile è rieleggibile.

RESPONSABILI DEL CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

ART. 23.

L'organo amministrativo stabilisce il numero dei responsabili del centro di assistenza fiscale e nomina gli stessi. I responsabili devono essere scelti tra i soggetti indicati dalla legge. Essi assolvono le funzioni previste dalle norme sull'assistenza fiscale.

SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA FISCALE

ART. 24.

L'attività di assistenza fiscale deve essere prestata in conformità alle norme di volta in volta vigenti, in particolare rispettando le coperture assicurative previste dalle norme a tutela dei soggetti assistiti.

In ogni caso, soggetti che prestano attività di assistenza fiscale o vi collaborano, assumono a proprio carico gli eventuali oneri conseguenti ad irregolarità od errori loro addebitabili e si impegnano a corrisponderli a semplice richiesta dell'organo amministrativo.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RIPARTIZIONI UTILI

ART. 25.

L'esercizio sociale termina il trentuno dicembre d'ogni anno.

ART. 26.

Gli utili sociali sono destinati nella misura del cinque per cento alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'assemblea delibererà sul rimanente.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 27.

Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 28.

I Soci si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dal presente statuto in relazione alla sua applicazione, interpretazione ed esecuzione.

Qualunque controversia non risolvibile in tale modo, a meno che non sia espressamente riservata alla competenza dell'autorità giudiziaria, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina, secondo equità, con arbitrato rituale. Resta stabilito sin d'ora ed irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese di arbitrato tra le parti.

RINVIO

ART. 29.

Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.

* * *

Torino, li 31 maggio 2016

Il legale rappresentante: dott. Giuseppe Pellegrino

La sottoscritta Dott.ssa Maria Cristina Sergiacomi, nata a Mondovì il 15/12/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell'originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Torino, li 31 maggio 2016